



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. 12 del 21/02/2024

Decontribuzione lavoratrici madri.

La Legge n. 213/2023 rubricata Legge di Bilancio 2024, ha introdotto una serie di misure significative a sostegno della famiglia. Tra queste, una delle più rilevanti è la decontribuzione per le lavoratrici madri, prevista dall'articolo 1, commi da 180 a 182.

La decontribuzione è applicabile per i periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, sino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, per il solo anno 2024, l'agevolazione è riconosciuta alle madri di almeno 2 figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti e istruzioni per l'applicazione dell'incentivo.

I soggetti beneficiari dell'esonero

L'INPS specifica che l'esenzione contributiva è applicabile alle lavoratrici madri titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con datori di lavoro sia pubblici che privati, inclusi quelli appartenenti al settore agricolo. Tuttavia, i contratti di lavoro domestico sono esclusi da tale beneficio.

Per poter usufruire dell'esenzione, le lavoratrici devono essere madri:

- Di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni, per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026;
- Di due o più figli, di cui il più giovane abbia un'età inferiore a 10 anni, solo per l'anno 2024.

Il requisito relativo al numero dei figli si considera soddisfatto al momento della nascita dei figli stessi. L'INPS ha inoltre precisato che l'esonero spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Inoltre, per accedere all'esonero, è necessario essere assunte con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di orario part-time, sia per i rapporti già instaurati che per quelli instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero; questo include i contratti di lavoro part-time, di apprendistato e a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione e a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

La misura diventa effettiva a partire da gennaio 2024 se la lavoratrice soddisfa già i requisiti necessari, o dal mese in cui si verifica l'evento che soddisfa il requisito relativo al numero di figli, se questo avviene successivamente. L'Istituto ha chiarito che l'esonero spetta per l'intero mese in cui si verifica l'evento.

Viene inoltre precisato che, in caso di iniziale assunzione con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, l'esonero sarà applicabile dalla data di trasformazione.

Tuttavia, non comportano la perdita del diritto alla decontribuzione:

La premorienza di uno o più figli;

- La fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- La non convivenza di uno dei figli;
- L'affidamento esclusivo al padre

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

La misura dell'esonero.

L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, mantenendo inalterata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; è riconosciuto nel limite massimo di € 3.000 annui, riparametrati su base mensile. Di conseguenza, la soglia massima mensile è pari a € 250.

La suddetta soglia non subisce riduzioni per i rapporti di lavoro part-time. Inoltre, una lavoratrice con più rapporti di lavoro può beneficiare dell'esenzione per ciascun rapporto di lavoro.

L'esonero in questione non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, in quanto si tratta di una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle

lavoratrici madri. Di conseguenza, non è necessaria né l'autorizzazione della Commissione Europea, né la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Si precisa che la decontribuzione per le lavoratrici madri in questione è alternativa all'esenzione contributiva IVS prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti. La lavoratrice madre dovrà scegliere se beneficiare dell'una o dell'altra esenzione, non potendo godere di entrambe.

Si precisa che il riconoscimento dell'esonero riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2024 arretrati potrà essere effettuato solamente nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della Circolare INPS n. 27/2024 e quindi nello specifico nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024.

Istruzioni operative

Per usufruire della decontribuzione, le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi del beneficio contributivo, fornendo il numero e il codice fiscale dei figli.

In alternativa, la lavoratrice ha la possibilità di comunicare direttamente all'INPS i codici fiscali dei figli mediante un apposito applicativo che verrà reso disponibile a breve sul sito dell'Istituto.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, alternativamente, dalla lavoratrice mediante l'applicativo online, comporta la revoca del beneficio di cui la lavoratrice ha goduto.

Lo Studio mette a disposizione dei clienti un modello Fac-simile di richiesta esonero delle lavoratrici con figli, allegandolo alla presente circolare.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati